

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IN MOVIMENTO A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERENTINO FR VIA STAZIONE 148

Numero REA: FR - 106457

Codice fiscale: 01861030607

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n.1465

Raccolta n.911

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA "COOPERATIVA SOCIALE
IN MOVIMENTO A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione e Sede

E' costituita con sede nel Comune di Ferentino una cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE IN MOVIMENTO A RESPONSABILITA' LIMITATA" per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettera a) e b) della normativa prevista dalla Legge n.381 del 1991, del successivo D.Lgs. 112/2017, nonché sulle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, la cooperativa sociale potrà inserire nella propria denominazione il sintagma "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", ai sensi degli articoli 11 e 12 D.Lgs. 117/2017.

La Cooperativa con delibera assunta in conformità della legge ed allo statuto e su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della società diventerà quindi **"COOPERATIVA SOCIALE IN MOVIMENTO A RESPONSABILITA' LIMITATA ETS"**.

ARTICOLO 2 - Durata

La società cooperativa avrà durata fino al trentuno (31) dicembre duemilasettanta (2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Socio con il preavviso di sessanta (60) giorni; per le modalità di recesso si applicano le modalità previste dal presente statuto e dalle vigenti norme del codice civile in materia di società cooperativa, dalla normativa prevista dal combinato disposto del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 3 - Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro, essa persegue l'interesse generale della comunità, collaborando con persone giuridiche pubbliche e private, alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione dei servizi sociali, sociosanitari e educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,

industriali, commerciali o di servizi - finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività sopra indicate saranno realizzate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attraverso lo svolgimento delle attività, costituenti il proprio oggetto sociale, in forma mutualistica e senza fini speculativi, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- e) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, in favore dei soci, il seguente oggetto:

- gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- attività di servizi di riabilitazione;

	- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza; - attività di formazione e consulenza; - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno; - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - attività di assistenza infermieristica e sanitaria; - attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza; - qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopraesposte. I servizi in questione possono essere rivolti ad anziani, a disabili, a minori, ed in genere a tutte le persone che si trovino in uno stato di difficoltà, disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o sanitario; b) la realizzazione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi, volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). La cooperativa potrà inoltre: - integrare nel mondo del lavoro i giovani offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali; - offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore; - offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro; - valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazione; - costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solidarietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di rispetto e di fraternità; - adoperarsi, con particolare impegno, nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale, efficiente e responsabile. A tal fine intende applicare il lavoro dei propri soci, anche non svantaggiati, ai settori dell'ambiente, dell'industria, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'edilizia. In particolare essa intende:	

	- promuovere ed organizzare congressi, convegni, tavole rotonde, seminari;	
	- promuovere ricerche e studi in campo socio-sanitario; - promuovere incontri e scambi di esperienze e collaborazioni con altre cooperative o altri enti, sia pubblici che privati; - curare il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica dell'individuo, autonomamente, anche mediante strutture proprie o attraverso il convenzionamento con strutture pubbliche o private, nonchè fornire terapia e consulenza psicologica ed effettuare colloqui di sostegno psicologico; - migliorare la conoscenza dei problemi sanitari e sociali legati alla terza età, fornendo supporto ed assistenza all'anziano; - presentare domande ad enti pubblici e privati per ottenere patrocini in denaro e contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste dalle leggi nazionali, internazionali o locali su presentazione di programmi, iniziative, o progetti, a sostegno della complessiva attività sociale, ovvero per l'acquisto di beni mobili e immobili per le finalità sociali; - migliorare la conoscenza dei problemi sanitari e sociali propri del disabile fornendogli supporto e assistenza; - svolgere attività di prevenzione, cura e riabilitazione alle tossicodipendenze; - curare la pubblicazione di testi, articoli, programmi radiofonici, televisivi, telematici ed audiovisivi; - sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione professionale e del trasferimento di tecnologie educative; - promuovere interventi sui problemi del mercato del lavoro e delle professioni con particolare riferimento alle problematiche dell'orientamento nonchè interventi complessivi per lo sviluppo del territorio e delle sue strutture formative; - realizzare iniziative in collaborazione con altri enti pubblici o privati, nazionali, esteri, internazionali o locali; - partecipare e organizzare incontri con le forze politiche; - partecipare a programmi di cooperazione con paesi esteri, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo; - fornire servizi di orientamento alla scelta dell'attività lavorativa; - fornire i servizi di progettazione ed editoria didattica, di comunicazione (attuali e futuri) per promuovere e divulgare le proprie finalità; - selezionare i fruitori di corsi, organizzati anche da	

terzi;

- aderire a cooperative di lavoro e casse mutue;
- creare e gestire banche dati, archivi informatici e simili;
- fornire assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori e alle famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica;
- fornire assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura;
- fornire sorveglianza e salvaguardia fisica e psichica;
- fornire alle famiglie un servizio atto all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- organizzare un servizio di pronto intervento anche mediante autolettighe nei casi di infortuni, malattie e ricoveri;
- promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie;
- gestire strutture pubbliche e private di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e montane, campeggi sia per giovani, che per adulti ed anziani e tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale;
- fornire consulenze aziendali per la selezione e valutazione del personale, nonché consulenze per l'organizzazione aziendale;
- favorire la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva, culturale o del tempo libero;
- istituire centri con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- attuare servizi a strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale di lettura, sale giochi, bar, mense, intrattenimenti musicali, videoteca;
- editare, con esclusione di quotidiani e periodici, riviste, opuscoli, proutuari, vademecum e comunque ogni altra pubblicazione consentita;
- promuovere e gestire lo sviluppo di attività di servizi di facchinaggio, di assistenza ai turisti, servizio d'ordine e di assistenza e di manifestazione di sport, spettacolo, arte, cultura e musica;
- favorire la creazione di strutture per l'assistenza di extracomunitari, nomadi e per la tutela dei diritti dei minori;
- assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dallo Stato, da Enti pubblici e da privati;
- reperire occasioni di lavoro nei settori del giardinaggio, della gestione di servizi di affissione, della gestione e

della custodia dei parcheggi, immobili, spiagge, piscine, parchi, ed ogni cosa relativa al verde pubblico;

- assumere anche lavori di bracciantato per l'esecuzione di qualunque tipo di lavoro agricolo;
- assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, negozi, musei, piazzali e reparti industriali, nonché aree in genere;
- gestire per conto proprio o per conto di terzi parchi gioco, mense, palestre, sale ricreative, attività commerciali in genere, nonché impianti sportivi;
- assumere lavori di restauro in genere, nonché provvedere alla manutenzione di stabili, impianti, impianti di depurazione ivi compresa la rete fognaria e qualsiasi sistemazione idraulica, elettrica, ed altro;
- assumere lavori nei settori artigianali quali: falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria, carrozzeria, lavaggio di automobili, assemblaggio di parti meccaniche e/o elettriche, copisteria, fotocopie, dattilografia, trasferimenti e gestione di informazioni da supporti cartacei a supporti magnetici in genere, computergrafia, traduzioni e servizi traduttori in genere ed elaborazioni di scritture contabili.

Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, assumere finanziamenti a breve e lungo termine, sia ordinari, sia fondiari, sia ipotecari, assistiti da garanzie reali dirette o di terzi, partecipare ad associazioni temporanee di imprese e consorzi, acquistare, vendere, dare e prendere in affitto aziende o rami di azienda, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società esistenti e/o da costituire, nei limiti ed osservati i disposti dell'articolo 2361 del Codice Civile, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio ed il compimento di attività di cui al T.U. Bancario ed ulteriori disposizioni in materia, nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto, qualora necessario, tali attività verranno affidate a professionisti iscritti nei competenti Albi, Professionisti che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la responsabilità di tali attività.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che l'organo amministrativo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.

ARTICOLO 5 - Assenza di scopo di lucro

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili

ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente anche in tema di cooperative.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto

limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non si considera distribuzione neanche indiretta di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto da imprese sociali costituite in forme di società cooperativa, a condizione che lo statuto indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo nella gestione mutualistica.

3. L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori o lavoratori coloro che concorrono alla gestione dell'impresa, partecipano alla formazione degli organi sociali, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Può diventare socio cooperatore chi abbia compiuto i

diciotto anni di età ed abbia o sia in grado di acquisire

una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, per l'effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, possa partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono inoltre essere ammessi anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59, possono essere ammessi alla cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, persone fisiche e/o giuridiche che, pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali della cooperativa, investono nell'impresa capitali destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l.381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa.

A mente dell'art.2 della L. 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il cinquanta per cento (50%) del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

ARTICOLO 7 - Categoria Speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria

speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
- e) la cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
- f) la cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della copertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo

deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'organo amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale. La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - Diritti ed Obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
 - degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
 - all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
 - c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10 - Perdita Della Qualità Di Socio

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta (30) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione non adempia entro trenta (30) giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sociali, sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro, secondo quanto

previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 13 - Morte del Socio

In caso di morte del socio si farà luogo alla liquidazione della sua quota a favore degli eredi. Per gli eredi del socio defunto e per il socio escluso o receduto la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio in conformità all'art.2535 commi 1 e 2 C.C.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo referente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale

penale, ove determinata dal regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro cinquanta virgola zero zero (50,00). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai valori di legge;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

In ogni caso le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2530 c.c. e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Art. 17 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 18 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci cooperatori

L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed

il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 19 - Prevalenza della Mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20 - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri di oculata prudenza e la vigente normativa anche tributaria, depositandolo presso il registro delle imprese, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435 ter del codice civile in quanto compatibili.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro il maggior termine previsto dal codice civile ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La cooperativa sociale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

In particolare, nella relazione al bilancio dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori di un ulteriore trattamento economico a titolo di ristoro nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

I ristori competono ai soci - nel rispetto della parità di

trattamento - in proporzione alla qualità e quantità di

lavoro da ciascuno prestata ed in particolare saranno ripartiti in base alle ore lavorate, alla tipologia di lavoro svolto ed agli altri eventuali criteri obiettivi che potranno essere determinati in apposito regolamento interno.

Gli utili eventuali andranno devoluti:

a) per non meno del trenta per cento (30%) alla riserva legale;

b) il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 - Organi sociali

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione.

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Per quanto non previsto, si applica il combinato disposto degli articoli 2477 e 2543 del codice civile.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con

avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco unico o dal Collegio dei Sindaci, ove nominati, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e del Sindaco o dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;
- b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina del Sindaco Unico, dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie indicate dalla legge.

ARTICOLO 24 - Costituzione e Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo.

ARTICOLO 25 - Voto ed Intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto, per i soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro dedicato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27 - Forme di Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata su decisione dei soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nello Statuto quando si fa riferimento all'Organo Amministrativo si riferisce al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28 - Organo Amministrativo

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio, al Sindaco Unico o a ciascun membro del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

ARTICOLO 29 - Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 30 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale o del Sindaco unico qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, o del Sindaco unico, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile.

ARTICOLO 31 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 32 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.

ARTICOLO 34 - Devoluzione del Patrimonio Finale

A seguito dello scioglimento della società, o della perdita della qualifica di impresa sociale il patrimonio sociale è devoluto, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, nel seguente ordine:

- a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;
- c) devoluzione, salvo quanto altro inderogabilmente previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

REGOLAMENTI - PRINCIPI DI MUTUALITA' e RINVIO

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Arbitrato

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata dettate dal codice civile, nonché la disciplina dettata dal D.Lgs.112/2017, anche in tema di lavoro nell'impresa sociale di cui all'art.13 del D.Lgs. 112/2017.

FIRMATO: TANIA PENNACCHIA - ALICE FIORLETTA (I.S.)

26 di 26